

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 276 del 13/12/2024

Assessore Proponente: PAOLINI CHIARA

OGGETTO: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PUBBLICA ASSISTENZA DI CAMPO NELL'ELBA

L'anno duemilaventiquattro addì tredici del mese di dicembre alle ore 12:30 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati oggi a seduta i componenti della Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

MONTAUTI DAVIDE SINDACO Presente

PAOLINI CHIARA VICE SINDACO Assente

MAI DANIELE ASSESSORE Presente (Skype)

LENZI STEFANO ASSESSORE Assente

SPINETTI JACOPO ASSESSORE Presente (Skype)

Presenti n. 3 Assenti n. 2

Partecipa il SEGRETARIO ROSSI ANTONELLA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MONTAUTI DAVIDE che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art.48 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii. in materia di competenze della Giunta Comunale;

Premesso che l'Associazione di volontariato Pubblica Assistenza di Campo nell'Elba, con sede a Marina di Campo, in Via Fucini n.17, svolge da decenni un'attività di volontariato di fondamentale supporto al Comune e di assistenza alla popolazione nei settori sanitario e sociale;

Dato atto che negli anni precedenti, a più riprese, questa Amministrazione ha sostenuto l'attività di volontariato dell'Associazione per mezzo della concessione di contributi economici a sostegno dell'importante attività sociale svolta a vantaggio della collettività;

Atteso che l'Associazione, con nota assunta al protocollo n.2067 in data 20.02.2024, ha chiesto un sostegno economico, per l'anno 2024, pari ad € 10.000,00, a contribuzione delle spese sostenute dall'Associazione necessarie per garantire un servizio efficiente alla popolazione residente e agli ospiti stagionali, con particolare riferimento alle spese per l'acquisto del carburante dei mezzi impiegati nel servizio;

Dato atto che, successivamente, il Presidente pro tempore dell'Associazione nelle riunioni tenutesi con l'Assessore competente, ha manifestato anche l'esigenza di procedere a lavori di ristrutturazione della sede che comporteranno un ulteriore impegno economico;

Richiamato il "Regolamento comunale per la concessione di Provvidenze e del Patrocinio del Comune di Campo nell'Elba", approvato e successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n.11 e 64/2015 e n.7/2016, artt.2 e 5, il quale stabilisce che possono beneficiare di patrocinio e/o provvidenze le Associazioni e gli enti pubblici o privati che operano nei settori cultura, ambiente, sociale, sport e tempo libero e turistico-promozionale, purché le attività promosse rientrino tra le finalità del Comune, presentino interesse di carattere generale e siano rivolte ad un'ampia fascia della popolazione;

Precisato che:

- l'art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010 prevede il divieto per gli enti locali di effettuare spese per sponsorizzazioni;
- la giurisprudenza civile distingue tra:
 - o contratto di sponsorizzazione, inteso come un accordo con cui un soggetto si obbliga, dietro corrispettivo, ad associare alla propria attività il nome o un segno distintivo di un altro soggetto, il quale, attraverso tale abbinamento, si propone di incrementare la propria notorietà pubblica,
 - o e accordo di patrocinio, in virtù del quale il soggetto che fa associare il nome o un segno distintivo all'attività di un altro soggetto non è un imprenditore commerciale e, conseguentemente, non ricava un vantaggio da incremento di pubblica notorietà;
- la Corte dei Conti ha espressamente statuito che, anche se si volesse interpretare in modo estensivo il concetto di sponsorizzazione, intendendolo non in senso stretto ma in senso lato, in ogni caso il versamento di contributi non è da negare a priori;

 più precisamente, la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 1075/1010/PAR ha deliberato che, pur volendo accogliere un'interpretazione lata di sponsorizzazione, non si deve intendere tale "il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune o nell'interesse della collettività";

Rilevato che in virtù dell'interpretazione di cui sopra, la richiesta di contributo in oggetto, è da ritenersi del tutto legittima, in quanto le attività svolte dalla stessa Associazione rientrano nei compiti che il Comune è chiamato a svolgere, nell'esercizio delle sue funzioni e nella tutela dell'interesse della collettività e, più precisamente riguardano attività di carattere socio-sanitario;

Rilevato che è intenzione dell'Amministrazione Comunale accordare un contributo economico pari ad € 8.000,00, quale azione di condivisione e sostegno dell'attività svolta dalla suddetta associazione nell'anno in corso, rivolta ad affrontare e superare le situazioni di bisogno manifestatesi nel tessuto sociale locale, offrendo alla comunità un prezioso servizio, in considerazione altresì della complessa e fragile circostanza in cui si trovano i soggetti cui lo stesso è rivolto;

Dato atto che tale sostegno viene concesso, ai sensi dell'art.17 del regolamento comunale per la concessione di Provvidenze e del Patrocinio del Comune di Campo nell'Elba sopra richiamato, che rimette alla Giunta Comunale la facoltà di erogare contributi economici o altre provvidenze ad enti, associazioni o soggetti privati per iniziative o finalità ritenute particolarmente meritevoli o comunque considerate utili al benessere sociale e allo sviluppo della propria comunità;

Visto lo Statuto dell'ANPAS (D.M.10/2/99 pubblicato sulla G.U. n. 43 del 22/2/99 - Modificato dal 53° Congresso nazionale Roma, 30 novembre / 2 dicembre 2018), approvato dalla Prefettura di Firenze il 7 ottobre 2019, che all'art.3 testualmente recita: *"FINALITÀ ED ATTIVITÀ*

ANPAS si propone di perseguire, senza scopo di lucro, neanche indiretto, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle attività tipiche delle reti associative nazionali di cui all'articolo 41, comma 2, del Codice del Terzo Settore (CTS) nonché di una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni"

Atteso che l'Associazione Pubblica Assistenza di Campo nell'Elba fa parte della rete associativa nazionale ANPAS;

Dato atto che la spesa relativa al contributo in oggetto trova copertura al Codice di Bilancio 12/05/1040401/001 – Capitolo 110040506000/0 del Bilancio pluriennale 2024 – 2026, annualità 2024;

Visti i pareri favorevoli espressi dai competenti uffici ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/00;

Con voti unanimi favorevoli, resi in modo palese,

DELIBERA

per le motivazioni in premessa ampiamente esposte,

1 di concedere, alle condizioni stabilite in premessa, all'Associazione Volontaria Pubblica Assistenza di Campo nell'Elba un contributo economico di € 8.000,00 per far

fronte alle spese di gestione del servizio di volontariato espletato (quali ad es. le spese di rifornimento carburante) secondo quanto stabilito nel vigente "Regolamento comunale per la concessione di Provvidenze e del Patrocinio del Comune di Campo nell'Elba";

- 2 di dare atto che la somma di € 8.000,00, corrispondente alla spesa da sostenere per il contributo in oggetto, trova imputazione al Codice di Bilancio 12/05/1040401/001 Capitolo 110040506000/0 del Bilancio pluriennale 2024 2026, annualità 2024;
- 3 di trasmettere il presente deliberato al Responsabile dell'Area Amministrativa per tutti i necessari e opportuni atti e i provvedimenti di competenza;
- 4 di dichiarare, ai sensi dell'articolo 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, il presente atto immediatamente eseguibile, ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano, in considerazione della necessità rappresentata dall'Associazione.



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA Provincia di Livorno

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 66 del 13.12.2024

IL SINDACO MONTAUTI DAVIDE IL SEGRETARIO ROSSI ANTONELLA